

	autenticata con un livello adeguato di garanzia e che tale accesso non sia vietato dalla legge applicabile.
Responsabilizzazione	Stabilisce che siano documentate e comunicate in modo appropriato tutte le politiche, le procedure e le pratiche relative alla privacy. Prevede altresì l'assegnazione ad un individuo specifico all'interno dell'organizzazione del compito di attuare le politiche, le procedure e le best practice relative alla privacy.
Sicurezza delle informazioni	Stabilisce la protezione dei dati personali con controlli appropriati a livello operativo, funzionale e strategico. Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali e proteggerli dai rischi (quali l'accesso non autorizzato, la distruzione, l'utilizzo non consentito, la modifica, la divulgazione o la perdita in tutto il ciclo di vita dell'informazione).
Conformità alla privacy	Stabilisce di verificare e dimostrare che il trattamento rispetti la protezione dei dati e la tutela della privacy, attraverso requisiti specifici e mediante verifiche periodiche – anche attraverso il ricorso a revisori interni o esterni.

Tabella 5 - Principi generali della privacy

A seguire vengono illustrate quelle che sono considerate come migliori pratiche in cui è il titolare del trattamento che definisce lo scopo dei dati e l'incaricato del trattamento che lo attua, coerentemente con gli obblighi definiti nel GDPR.

LIMITAZIONE NELLA RACCOLTA

- Limitazione nella raccolta dei dati personali
 - Prima della raccolta di dati personali - ad esempio, quando si stipula un contratto con l'interessato - il titolare del trattamento deve ottenere il consenso preventivo e inequivocabile da parte dell'interessato o informare l'interessato della raccolta di suoi dati personali e delle finalità di utilizzo indicate in base alla normativa nazionale vigente.
 - Dal punto di vista del titolare del trattamento, il consenso è necessario soprattutto quando i dati personali vengono utilizzati in servizi commerciali. Tuttavia, nei casi di sicurezza e di servizi pubblici, può non essere necessario un consenso esplicito preliminare, anche se è probabile che il consenso implicito sia stato fornito nell'ambito dell'accordo contrattuale tra l'utente e il fornitore di servizi.
- Metodi di raccolta dei dati personali
 - Il titolare del trattamento non deve acquisire dati personali con mezzi fraudolenti o altri mezzi illeciti.
- Raccolta dati senza consenso
 - Le limitazioni alla raccolta dei dati non si applicano nei casi in cui il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla normativa nazionale vigente. I titolari del trattamento dei dati dovrebbero raccogliere i dati senza il consenso, ad esempio se autorizzati da un'ordinanza giudiziaria nazionale o da uno strumento giuridico equipollente.
- Esclusione di quelle informazioni in grado di identificare un individuo dai dati raccolti

- Il responsabile del trattamento dei dati dovrebbe adottare le opportune misure per evitare di raccogliere dati dai quali una persona potrebbe essere identificata facendo riferimento ad una banca dati.
- Conferma del consenso da parte dell'interessato per la raccolta dei propri dati personali
 - Il titolare del trattamento dei dati deve adottare misure adeguate per ottenere la conferma sul consenso da parte dell'interessato alla raccolta dei propri dati.

QUALITÀ DEI DATI

- Qualità dei dati raccolti
 - Il titolare del trattamento dei dati personali deve adoperarsi nel mantenere i dati personali esatti e aggiornati entro i limiti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'utilizzo.

SPECIFICA DELLO SCOPO

- Specifica dello scopo d'uso
 - Nel trattare i dati personali, il titolare del trattamento deve specificare le finalità dell'utilizzo dei dati personali.
- Limitazioni al cambiamento dello scopo d'uso
 - Il titolare del trattamento dei dati non deve modificare le finalità d'uso al di fuori dell'ambito in cui le nuove finalità possono ragionevolmente essere considerate compatibili con quelle d'origine.
- La modifica delle finalità d'uso richiede il consenso preventivo
 - Prima che il titolare del trattamento dei dati modifichi le finalità d'uso che vanno oltre il campo di applicazione in cui le nuove finalità possono ragionevolmente essere considerate compatibili con le finalità di origine, deve informare l'interessato di tale modifica o ottenere un consenso preventivo e inequivocabile.

LIMITAZIONE NELL'USO DEI DATI

- Limitazione d'uso
 - Un responsabile del trattamento dei dati personali non deve trattare i dati personali, senza ottenere il consenso preventivo da parte dell'interessato, oltre quanto necessario per il raggiungimento delle finalità d'uso specificate.
- Restrizione della divulgazione a terze parti
 - Il titolare del trattamento non deve fornire dati personali a terzi senza ottenere il consenso preventivo da parte dell'interessato, tranne in casi molto limitati e ben definiti (ad esempio a seguito di richieste legali).
- Utilizzo senza consenso
 - Le disposizioni delle due specifiche precedenti non si applicano nei casi in cui il trattamento dei dati personali si basa su leggi nazionali vigenti. I titolari del trattamento dei dati dovrebbero concedere l'accesso ai dati solo alle autorità incaricate all'applicazione della legge, come autorizzato da un'ordinanza di un tribunale nazionale o da uno strumento giuridico equivalente.

MISURE DI SICUREZZA

- I dati personali devono essere protetti da adeguate misure di sicurezza contro rischi quali la perdita o l'accesso non autorizzato, la distruzione, l'uso, la modifica o la divulgazione dei dati.

APERTURA